Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 luglio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1948, n. **1697.**

Riorganizzazione del servizio dei commissari governativi a bordo delle navi che trasportano emigranti in Paesi transoceanici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 29 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1946, registro n. 10 Esteri, foglio n. 86;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 20 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1947, registro n. 4 Esteri, foglio n. 63;

Considerata la necessità di riorganizzare il servizio dei commissari governativi a bordo delle navi che trasportano emigranti a destinazione transoceanica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sulle navi che trasportano emigranti con destinazione a Paesi transoceanici prende imbarco un delegato del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione) con le funzioni di commissario governativo, il quale cura l'osservanza a bordo delle navi stesse delle norme che disciplinano e tutelano l'emigrazione, nonchè di quelle stabilite dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Art. 2.

I commissari governativi di cui al precedente articolo sono scelti:

a) fra i funzionari del ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri;

b) fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a maggiore;

c) fra i funzionari medici della Sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, addetti ai servizi di sanità marittima;

d) fra le persone che facciano od abbiano fatto parte della Commissione consultiva tecnica dell'emigrazione, di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1945 (citato nelle premesse) e, in casi speciali, fra le persone che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, (Direzione generale dell'emigrazione), posseggano particolare competenza in materia di emigrazione.

Art. 3.

In attesa che venga riveduto il trattamento economico spettante ai commissari governativi, continueranno ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 10 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1158.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 1. — FRASCA

LEGGE 30 giugno 1949, n. 365.
Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 3.

Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di età saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici.

Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì ai cancellieri e segretari già trattenuti ai sensi della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, anche se essi siano stati già dimessi dal servizio a norma della predetta legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1949, n. 366.
Esecuzione del primo Accordo di compensazione monetaria concluso a Parigi il 18 novembre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il commercio con l'estero, per il tesoro, per l'industria e commercio e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al primo Accordo di compensazione monetaria firmato a Parigi il 18 novembre 1947 e relativo annesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — MERZAGORA — PELLA — LOMBARDO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 7. — FRASCA

Premier Accord de compensation monétaire (signé à Paris le 18 novembre 1947)

Le Gouvernement de la Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, les Gouvernements de la France, de l'Italie et des Pays-Bas, désireux de favoriser le développement des échanges entre les Pays européens, et à cet effet d'établir entre eux, à titre de première étape, une coopération monétaire plus étroite, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Les parties contractantes procéderont de la façon la plus large possible, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à des opérations de compensation multilatérale entre les soldes résultants du fonctionnement des accords de paiement qu'elles ont conclus ou concluront entre elles.

Article 2

Chaque fois que les compensations n'auront d'autre effet que de diminuer les soldes existants, elles seront appliquées de plein droit entre les parties contractantes, sans que l'assentiment préalable de ces dernières soit nécessaire.

A titre transitoire, lorsque les compensations entraîneront par rapport à la situation existant avant compensation, l'augmentation du montant d'un solde ou l'apparition d'un solde nouveau, le consentement des pays intéressés devra être expressément formulé.

Article 3

Les compensations visées à l'article 2 ci-dessus seront faites mensuellement et conformément aux modalités exposées dans l'annexe au présent accord.

Article 4

Les parties contractantes n'exigeront pas les règlements en or en devises prévus par les accords de paiement existant entre elles avant qu'aient été opérées les compensations visées à l'article 2. A cet effet, lorsque, en vertu d'un accord de paiement, un règlement en or sera exigible en cours de mois, ce règlement sera de plein droit différé jusqu'à la prochaine compensation mensuelle.

Les règlements en or ou en devises prévus par les accords qui demeurent exigibles à la suite des opérations de compensation seront effectués immédiatement.

Article 5

Les problèmes d'ordre technique que pourra poser l'exécution des opérations de compensation seront examinés par un Comité composé de délégués des parties contractantes et des pays qui se joindront occasionnellement à l'application de la compensation conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après. Les délégués règleront ces problèmes d'un commun accord.

Les parties contractantes donneront mandat à un agent de leur choix de préparer et de prescrire les opérations de compensation conformément à la procédure décrite dans l'annexe jointe, et suivant toutes les directives ou délégations utiles qui pourront lui être données par le Comité des délégués.

Article 6

Chacun des pays, parties au présent accord communiquera à l'agent mentionné ci-dessus :

a) tous renseignements utiles sur le contenu et le fonctionnement des accords de paiement conclus avec les autres pays contractants ainsi que mensuellement, l'état des comptes ouverts en vertu de ces accords;

b) en ce qui concerne les pays qui se joindront occasionnellement aux opérations de compensation dans les conditions prévues à l'article 8, les renseignements dont aura besoin l'agent mentionné à l'article 5.

Article 7

Chaque fois qu'il sera nécessaire, les pays parties à l'accord se réuniront pour examiner de concert les problèmes d'ordre général que soulèvera l'application du présent accord, en consultation avec les pays qui se joindront occasionnellement à l'application de la compensation conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après.

Notamment, ils se réuniront dans le délai maximum d'un an, après la mise en vigueur du présent accord, afin d'examiner de concert les possibilités d'étendre le champ de la compensation visée à l'article 2 et de prendre, le cas échéant, les mesures propres à rendre leur coopération monétaire plus efficace.

Article 8

1er Tout pays pourra, avec l'agrément des parties contractantes, adhérer au présent accord.

2° Tout pays pourra, avec l'agrément des parties contractantes, se joindre occasionnellement à l'application de la compensation s'il se déclare disposé :

a) à communiquer régulièrement à l'agent mentionné à l'article 5 du présent accord les renseignements dont celui-ci aura besoin.

b) à donner une réponse dans le délai fixé par le Comité aux propositions de compensation que l'agent soumet à leur agrément;

c) à accepter que les pays qui participient à la compensation de façon permanente ou occasionnelle communiquent régulièrement à l'agent mentionné à l'article 5 du présent accord, les renseignements nécessaires le concernant.

Article 9

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer, en ce qui la concerne, moyennant un préavis de trois mois donné aux autres parties.

L'exemplaire unique de l'accord, rédigé en langue française, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française qui adressera des copies certifiés conformes aux Gouvernements des Puissances signataires.

Paris, le 18 novembre 1947

Pour la Belgique
(agissant tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg):
J. GUILLAUME

Pour la France:
BIDAULT

Pour l'Italie:
P. QUARONI

Pour les Pays-Bas:
A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH

Annexe au premier Accord de compensation monétaire multilatérale

Procédure applicable à la compensation

L'agent choisi par les parties contractantes aux termes de l'article 5 de l'accord du 18 novembre 1947 préparera et prescrira les opérations de compensation con-

formément à la procédure décrite dans la présente annexe et aux directives qui lui seront données par le Comité des délégués visé audit article 5.

I. Aux dates fixées par le Comité des délégués, l'agent s'assurera qu'il a bien reçu des pays intéressés tous les élements nécessaires et la préparation des compensations. Il fera toute diligence pour obtenir ceux des renseignements qui ne lui auraient pas encore été communiqués.

II. *A*) Au vu des renseignements ainsi rassemblés, l'agent, après avoir, au préalable, réduit les soldes par compensation bilatérale et traduit les soldes nets ainsi obtenus en une même unité de compte, établira — entre tous les pays signataires de l'accord ou qui participent occasionnellement à la compensation — la liste des opérations dont l'exécution n'aurait d'autre effet que de diminuer les soldes existants.

B) De cette liste, l'agent retiendra:

a) les compensations qui, entre un certain nombre de pays, conduisent à une même contraction des soldes, quelle que soit la méthode de calcul adoptée;

b) les compensations répondants le mieux aux directives qui lui seront données par le Comité des délégués, lorsque selon la méthode de calcul adoptée, les différentes opérations possibles entre un même nombre de pays conduisent à des contractions de montants différents.

C) L'agent informera les pays qui participent occasionnellement à la compensation, de toutes les opérations retenues en application du paragraphe *B* ci-dessus, et qui seraient susceptibles d'être réalisées avec leur accord.

D) Compte tenu de la réponse donnée par ces derniers pays, l'agent procédera à la révision éventuelle de la liste établie conformément au paragraphe *B* ci-dessus. Il prescrira à l'ensemble des pays intéressés les opérations portées sur ladite liste éventuellement révisée.

III. *A*) Cette première série de compensations une fois prescrite, l'agent établira — entre tous les pays signataires ou qui participent occasionnellement à la compensation — une seconde liste d'opérations susceptibles d'entraîner, par rapport à la situation existant après la compensation visée à l'article II ci-dessus, l'augmentation du montant de certains soldes ou l'apparition de soldes nouveaux.

Il établira cette liste conformément aux directives qui lui seront également données, sur ce point, par le Comité des délégués.

B) L'agent informera les différents pays intéressés des compensations complémentaires qui peuvent être ainsi effectuées avec leur accord.

C) Dès réception de la réponse des pays intéressés, il prescrira les compensations complémentaires que ces réponses permettront d'assurer.

IV L'agent exécutera les différentes tâches qui lui sont ainsi confiées dans les délais et conditions qui seront fixés par le Comité des délégués.

V L'agent transmettra mensuellement aux pays signataires, ainsi qu'aux pays qui participent occasionnellement à la compensation, le détail des opérations effectuées.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949, n. 367.

Dichiarazione di decadenza della Società Etnea (già Siciliana) di lavori pubblici dalla subconcessione della ferrovia Circumetnea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto 23 maggio 1889, approvato con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6269, col quale fu assentita al Consorzio della ferrovia Circumetnea, quale concessionario, e alla Società Siciliana (ora Etnea) di lavori pubblici, quale subconcessionaria, la concessione della ferrovia omonima;

Visti gli atti addizionali 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932, e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati col regio decreto 27 aprile 1924, n. 962; col regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1886, e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1141;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1947, n. 2051/10/80, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1947, Bilancio trasporti, registro n. 5, foglio n. 297, col quale, a seguito di gravi ripetute inadempienze di carattere tecnico della Società subconcessionaria e delle gravissime sue irregolarità di ordine amministrativo, la gestione della ferrovia Circumetnea è stata affidata ad un commissario governativo;

Vista la sentenza 20 gennaio 1949, con la quale il Tribunale civile di Catania ha dichiarato il fallimento della indicata Società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Società Etnea (già Siciliana) di lavori pubblici è decaduta dalla subconcessione della ferrovia Circumetnea ad essa assentita con gli atti 23 maggio 1889, 2 aprile 1924, 15 febbraio 1932 e 14 dicembre 1935, rispettivamente approvati con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6269, con regio decreto 27 aprile 1924, n. 962, con regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, e col regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 222.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 368.

Trasformazione dell'Opera nazionale e della « Fondazione Ungherese », con sede in Roma, con la destinazione del patrimonio a favore degli Enti comunali di assistenza di Messina e di Reggio Calabria, in proporzione dei sussidi in atto erogati ai danneggiati delle due Provincie.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera nazionale e la « Fondazione Ungherese », con sede in Roma, vengono trasformate, con la destinazione del patrimonio a favore degli Enti comunali di assistenza di Messina e di Reggio Calabria, in proporzione dei sussidi in atto erogati ai danneggiati delle due Provincie.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 369.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Paolo, in Licata (Agrigento).

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 maggio 1947, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Paolo, in Licata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede, in località Mainetto o Chiappara della frazione di San Cipriano del comune di Serra Riccò (Genova).

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 23 aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della Mercede, in località Mainetto o Chiappara della frazione di San Cipriano del comune di Serra Riccò (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Sestri Levante (Genova).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1919, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni in data 1° settembre 1948, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Sestri Levante (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 372.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio patrimoniale di 24 appezzamenti di terreno dal Beneficio della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Cherasco (Cuneo), a favore di sei Benefici parrocchiali della Diocesi di Alba.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 1° gennaio 1946, relativo allo stralcio patrimoniale di 24 appezzamenti di terreno dal Beneficio della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Cherasco (Cuneo), del valore globale di L. 4.124.700 a favore di sei Benefici parrocchiali della Diocesi di Alba.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Marino Mario avverso la sua mancata inclusione nel provvedimento di promozione di grado 8° del ruolo amministrativo del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato);

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il ricorso straordinario presentato il 24 luglio 1948 dal dott. Marino Mario, consigliere nel ruolo amministrativo centrale del Ministero del tesoro, avverso la mancata sua inclusione nel provvedimento di promozione al grado 8° di gruppo *A* di detto ruolo, emesso in data 20 agosto 1947;

Udito il Consiglio di Stato che, nell'adunanza generale del 7 gennaio 1949 ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto; parere il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato in data 24 luglio 1948 dal dott. Mario Marino, consigliere nel ruolo amministrativo centrale del Ministero del tesoro, avverso la sua mancata inclusione nel provvedimento di promozione al grado 8° di gruppo *A* di detto ruolo, emesso in data 20 agosto 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1949

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1949
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 199. — GRIMALDI

(2487)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1949.

Cessione alla Biblioteca civica di Bergamo delle pubblicazioni già di pertinenza della sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista di detta città.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 5 gennaio 1949, con la quale il sindaco del comune di Bergamo chiede l'assegnazione in via definitiva, a favore della locale Biblioteca civica, delle pubblicazioni di pertinenza della sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista di Bergamo;

Ritenuto che tali pubblicazioni trovano utile destinazione presso la predetta Biblioteca per scopi culturali e d'interesse collettivo;

Considerato che la Biblioteca civica di Bergamo si impegna a non alienare le pubblicazioni che le saranno destinate;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Le pubblicazioni già di pertinenza della sezione di Bergamo del soppresso istituto nazionale di cultura fascista, descritte nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono cedute in uso definitivo alla Biblioteca civica di Bergamo, con obbligo di destinazione perenne ed inalienabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1949
Registro Presidenza n. 20, foglio n. 180. — FERRARI

(2534)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 1949.

Ricostituzione del Collegio arbitrale dell'Ente nazionale per le tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in « Ente nazionale per le Tre Venezie »;

Visto il regio decreto 9 settembre 1943, n. 718, con il quale la denominazione del Ministero delle corporazioni fu mutata in quella di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1945, n. 377, che ripartì le attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B per lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali e le successive norme concernenti il Corpo delle foreste;

Viste le designazioni dei competenti organi;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio arbitrale di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è ricostituito come segue:

Presidente:

Gini dott. Ciro, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Membri:

De Berti dott. Antonio, consigliere di Stato;

Cossu dott. Salvatore, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

Carrante prof. Aurelio, direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Angelelli dott. Amleto, direttore generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiorini dott. Medardo, capo dell'Ispettorato regionale forestale di Padova.

Funzionerà da segretario del Collegio il vice prefetto ispettore dott. Mario Tino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1949
Registro Presidenza n. 26, foglio n. 281. — FERRARI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1949.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1948, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49;

Visti i decreti interministeriali in data 20 settembre 1948, 27 gennaio 1949 e in data 22 maggio, con i quali vennero approvate le variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

Roma, addì 20 giugno 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale. (D. L. P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 250.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . L. 250.000

Roma, addì 20 giugno 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Campobasso ad istituire ed esercire in regime di magazzini generali, alcuni locali siti in Campobasso e Larino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Campobasso, con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire ed esercire in regime di magazzini generali alcuni locali siti in Campobasso e in Larino;

Viste le piante particolari dei locali suddetti e le relative perizie di idoneità, vistate dall'Ufficio del genio civile di Campobasso;

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso numero 132, del 30 aprile 1949, con la quale vengono approvati il regolamento e le tariffe che saranno applicati dagli istituendi magazzini generali;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Campobasso, presa il 6 maggio 1949, con la quale vengono approvate le tariffe suddette;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1

Il Consorzio agrario provinciale di Campobasso, in attesa che siano sistemati i nuovi magazzini in costruzione, è autorizzato ad istituire ed esercire, in regime di magazzini generali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, il locale sito in Campobasso, piazza Vincenzo Cuoco n. 3, come magazzino principale. E' altresì autorizzato ad esercire due locali siti in Larino, uno presso lo scalo ferroviario e l'altro sulla strada statale Appula Sannita come succursali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni rispettivamente del 30 aprile e del 6 maggio 1949 di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La detta Camera dovrà proporre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Campobasso è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

Roma, addì 23 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.

Sostituzione di due componenti il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 277, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Comitato, dei signori avvocato Francesco Pistolini e il dott. Torquato Foschini, dimissionari;

Viste le designazioni fatte dagli ordini e collegi professionali interessati;

Decreta:

Il dott. Antonio Cazzella, in rappresentanza dei creditori, e il dott. Luigi Rocco, in rappresentanza delle categorie dei professionisti e artisti, sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Francesco Pistolini e del dott. Torquato Foschini.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.

Sostituzione di due componenti il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 277, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali già aderenti alla disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Comitato, dell'avv. Francesco Pistolini e del dott. Torquato Foschini, dimissionari;

Decreta:

Il dott. Antonio Cazzella e il dott. Luigi Rocco sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei seguenti disciolti sindacati nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, in sostituzione dell'avv. Francesco Pistolini e dott. Torquato Foschini, dimissionari:

1) Sindacato nazionale dei giornalisti;
2) Sindacato nazionale degli architetti;
3) Sindacato nazionale dei periti industriali;
4) Sindacato nazionale dei periti esperti e stimatori;
5) Sindacato nazionale dei gestori di istituti di educazione e di istruzione;
6) Sindacato nazionale dei chimici;
7) Sindacato nazionale dei dottori in economia e commercio;
8) Sindacato nazionale dei ragionieri;
9) Sindacato nazionale infermieri diplomati;
10) Sindacato nazionale infermiere diplomate;
11) Sindacato nazionale musicisti;
12) Sindacato nazionale belle arti;
13) Sindacato nazionale autori e scrittori;
14) Sindacato nazionale inventori;
15) Sindacato nazionale notai;
16) Sindacato nazionale artisti dello spettacolo;
17) Sindacato nazionale attuari;
18) Sindacato nazionale patrocinatori legali;
19) Sindacato nazionale registi e scenotecnici;
20) Sindacato nazionale medici;
21) Sindacato nazionale farmacisti;
22) Sindacato nazionale veterinari;
23) Sindacato nazionale ostetriche;
24) Sindacato nazionale ingegneri;
25) Sindacato nazionale geometri;
26) Sindacato nazionale tecnici agricoli;
27) Sindacato nazionale avvocati e procuratori.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1949.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante costituzione di una nuova società, delle società per azioni « Aviolinee italiane », Compagnia trasporti aerei « Airone », Società italiana servizi aerei e « Transadriatica ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione delle società per azioni « Aviolinee italiane », con sede in Torino, Compagnia trasporti aerei « Airone », con sede in Cagliari, Società italiana servizi aerei, con sede in Trieste, e « Transadriatica », con sede in Venezia, fusione da eseguirsi mediante costituzione di una nuova società;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Sul conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione delle società per azioni « Aviolinee italiane », con sede in Torino, Compagnia trasporti aerei « Airone », con sede in Cagliari, Società italiana servizi aerei, con sede in Trieste, e « Transadriatica », con sede in Venezia, fusione da eseguirsi mediante costituzione di una nuova società denominata: « Aviolinee italiane - Flotte riunite Airone - Ali Sisa Transadriatica Società per azioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1949

Il Ministro: GRASSI

(2586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'eredità

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad accettare l'eredità lasciata dalla signora Giovanna Bugatto in Klusener disposta con testamento olografo per notaro Giovanni Montaldo di Genova il 1° ottobre 1946, registro 5794/1970.

(2556)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torre del Monte (Pavia)

La zona di ripopolamento e cattura di Torre del Monte (Pavia), della estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53.

(2599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1949, registro n. 19 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) di un mutuo di L. 5.395.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2577)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1949, registro n. 19 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sasso Marconi (Bologna) di un mutuo di L. 4.490.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificato d'iscrizione di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 18.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione del certificato di Rendita 5 % (1935) numero 137062, di annue L. 2000, intestato a Bruni Magda fu Davide, minore sotto la patria potestà della madre Salvio Ida vedova Bruni e la curatela speciale di Talamonti Luigi, dom. ad Asmara.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verrà rilasciato un nuovo titolo in sostituzione di quello distrutto.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2582)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 146

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141

Media dei titoli dell'8 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,375
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 3 % lordo	51,15
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	75,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,725
Id. 5 % 1936	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione dell'8 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	62065	1.000 —	Santo Paola di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calizzano Ligure (Savona), con usufrutto a Santo *Paolina* ved. Santo.	Come contro, con usufrutto a Santo *Maria Paola* ved. Santo.
P. R. 3,50 % (1934)	227692	42 —	Fichera *Angelo* di Andrea.	Fichera *Angela* di Andrea.
P. Ricostr. 3,50 %	287	1.785 —	Ceccanti Dilva fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre Berlendi Maria Teresa ved. Ceccanti, dom. in Cascina (Pisa).	Ceccanti Dilva fu *Severino*, ecc., come contro.
Id.	247	1.785 —	Ceccanti Ida fu *Saverio*, ecc., come sopra	Ceccanti Ida fu *Severino*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	203975	364 —	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe* di Baldassarre, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	386094	80,50	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe*, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie L	232	Cap. nom. 500 —	Ozello Simona fu *Giovanni Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Bordon Elodia, con usufrutto a quest'ultima.	Ozello Simona fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id. Serie N	236	81.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Q. (1948) Serie I	384	2.000 —	Manara *Paolo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Miglio Olga Giuseppa fu Luigi.	Manara *Gaetano Paolo Palmiro*, ecc., come contro.
Id.	387	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 %	7635	50.000 —	Galbiati *Maria Luigia* ovvero *Maria Luisa*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori, ecc.	Galbiati *Luisa Maria Girolama*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori, ecc.
Id.	7644	8.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7678	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7687	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7739	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7778	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7846	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10073	1.000 —	Galbiati *Maria Luigia* o *Maria Luisa* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.	Galbiati *Luisa Maria Girolama* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.
Id.	634	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona - Intestazione: Pagliana Emanuele fu Primino - Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88/906 — Data: 10 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Bruno Elena fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Potenza Mario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 58 — Data: 25 ottobre 1945 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti Intestazione Travaglini Enrichetta fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 151 — Data: 7 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Torino Intestazione Coletti Moglia Giovanni — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale L 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 308 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Mazzullo Maria fu Raimondo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L 8700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data: 13 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo Intestazione: Dominici Emilia fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934): al portatore: 6 — Capitale L. 74.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6090 — Data: 9 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio Ricevimento — Intestazione: Cassese Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data 11 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ghedini Giuseppina fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 20 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Mesi Ciro fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 27 — Data: 29 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Meo Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 255,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12267 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Viterbo - Intestazione. Luciani Nicola di Anacleto - Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 4 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Banca d'Italia succursale di Ferrara — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10733 — Data: 15 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Pagliari Pellegrino di Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5526 — Data: 23 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Vaccari Domenico di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2532)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Toirano

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1949, n. 705, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Toirano (Savona), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2493)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Ginosa (Taranto), Montefredane (Avellino), Mirabella Eclano (Avellino) e Pietradefusi (Avellino).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del sud detto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Ginosa (Taranto), Montefredane (Avellino), Mirabella Eclano (Avellino) e di Pietradefusi (Avellino) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Ginosa (Taranto), Montefredane (Avellino), Mirabella Eclano (Avellino) e di Pietradefusi (Avellino), è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(2419)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 23 ottobre 1948, n. 11778, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco Coccia, vice prefetto.

Membri:
prof. Michele Barberio;
prof. Mario Covello;
prof. Roberto Intonti, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Mario Dovincola.

Segretario:
dott. Michele Traversa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Napoli.

Roma, addì 8 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2479)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto li testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 3 marzo 1948, n. 60597, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Gino Romano, vice prefetto.

Membri:
prof. Giuseppe Solarino;
prof. Nicola Favia;
dott. Giuseppe Russo, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Vincenzo Marino.

Segretario:
dott. Donato Ressa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bari.

Roma, addì 8 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2480)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 3 marzo 1948, n. 60597, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Gino Romano, vice prefetto.

Membri:
prof. Giuseppe Solarino;
prof. Nicola Favia;
dott. Giuseppe Russo, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Vincenzo Marino.

Segretario:
dott. Donato Ressa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura di Bari.

Roma, addì 8 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli, branche di servizio « Manifatture tabacchi » e « Saline », riservati agli aiuti ed assistenti che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti ed assistenti suddetti due dei dodici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli, branche di servizio « Manifatture tabacchi » e « Saline » messi a concorso con decreto Ministeriale 11 aprile 1949 fra laureati di ingegneria civile, industriale o mineraria.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopra citato, verterà sulle materie indicate nell'allegato programma.

Detto esame avrà luogo in Roma presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in data che sarà successivamente determinata.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda su carta bollata da L. 32, dovrà essere corredata dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati:

1. Certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità del servizio prestato.
2. - Copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente.
3. - Estratto dell'atto di nascita.
4. Diplomi originali, o copie autentiche notarili, dei diplomi di laurea rispettivamente in ingegneria civile o industriale o mineraria e di abilitazione all'esercizio professionale.
5. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva.
6. Fotografia autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni che riterranno opportune di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 24 giugno 1949

Il Ministro: GONELLA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima

1) Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2) Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1) Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica Combustibili solidi, liquidi, gassosi.

Caldaie a vapore - Ventilatori industriali Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi Surriscaldamento del vapore Macchine termiche e idrauliche.

2) Elettrotecnica:

Nozioni generali Macchine elettriche Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) Istituzione di diritto civile.

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prove di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti e assistenti che aspirano ad essere assunti debbono farne domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2547)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria finale degli ufficiali già in servizio ausiliario di pubblica sicurezza, arruolati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, con cui è stato autorizzato un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1947, con cui sono state dettate le norme per lo svolgimento dei corsi d'istruzione straordinari per ufficiali ausiliari di pubblica sicurezza, di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106;

Viste le classifiche riportate negli esami finali dagli ufficiali ausiliari, giudicati idonei all'arruolamento dalle competenti Commissioni regionali, ammessi a frequentare i vari corsi straordinari d'istruzione;

Visti i decreti Ministeriali 5 ottobre 1947, registrati alla Corte dei conti l'8 aprile 1948, registro n. 8, fogli nn. 326, 327, 328, 329; 24 dicembre 1947, registrati alla Corte dei conti il 30 aprile 1948, registro n. 11, fogli nn. 76, 77, 78, 79, 80, 81; 15 gennaio 1948, registrati alla Corte dei conti il 30 aprile 1948, registro n. 11, fogli nn. 74, 75; 23 febbraio 1948, registrati alla Corte dei conti il 16 giugno 1948, registro n. 15, fogli nn. 144, 145, 146, 147 ed il 4 ottobre 1948, registro n. 26, foglio n. 97; 1° aprile 1948, registrati alla Corte dei conti il 18 maggio 1948, registro n. 12, fogli nn. 267, 268, 269, 270, 271, 272; 16 luglio 1948, registrati alla Corte dei conti il 21 ottobre 1948, registro n. 23, fogli nn. 176 e 176-*bis*, con i quali si è provveduto alla nomina in ruolo dei predetti ufficiali, i quali hanno frequentato con esito favorevole il prescritto corso d'istruzione, con riserva solo di determinare il definitivo posto in ruolo non appena compilata la graduatoria finale prevista dall'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 6 settembre 1946, n. 106;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1949, relativo alla nomina della Commissione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, per l'approvazione della graduatoria finale degli ufficiali arruolati ai sensi del citato decreto;

Visto il processo verbale in data 26 gennaio 1949, adottato dalla Commissione predetta;

Considerato che gli ufficiali Cariello Mario, Dalla Riva Mario e Vittadini Gustavo, rispettivamente arruolati ai sensi delle citate disposizioni per i gradi di capitano e di tenenti, risultano dimissionari;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria finale degli ufficiali già in servizio ausiliario di pubblica sicurezza, arruolati ai sensi degli articoli 2, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, con l'avvertenza che gli ufficiali arruolati ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, a seguito della disponibilità di organico dopo l'immissione degli ufficiali arruolati ai sensi dei predetti articoli 2 e 11 seguono nell'ordine i predetti:

Tenente colonnello: Quaranta Vincenzo, arruolato ai sensi dell'art. 2, punti 24,416, il quale andrà a prendere posto nel ruolo dopo il pari grado Diamante Salvatore.

Capitani: i quali andranno a prendere posto nel ruolo nell'ordine dopo il pari grado Gemma Mario:

1. Ciufo Filippo (arr. a sensi art. 11) punti 27,361/30
2. Di Berti Giovanni (arr. art. 2) » 27,027/30
3. Uva Domenico (arr. art. 11) » 24,611/30
4. Fabbris Antonio (arr. art. 2) » 24,250/30
5. Sartori Amelio (arr. art. 2) » 23,916/30
6. Montalbano Francesco (arr. art. 11) » 23,583/30
7. Alessi Cirillo (arr. art. 2) » 23,500/30
8. Di Berardino Giuseppe (arr. art. 11) » 23,088/30
9. Zerini Nicola (arr. art. 11) » 22,944/30
10. Chiappori Gino (arr. art. 2) » 22,805/30
11. Ballarini Annibale (arr. art. 2) » 22 — /30
12. Ceva Grimaldi Marcello (arr. art. 11) » 21,861/30
13. De Sio Michele (arr. art. 11) » 21,777/30
14. Gulì Giuseppe (arr. art. 2) » 21,666/30
15. Di Nasi Luigi (arr. art. 2) » 21,638/30
16. Caldonazzo Mario (arr. art. 2) » 21,553/30
17. Cassio Mario (arr. art. 2) » 21,222/30
18. Diaconale Aldo (arr. art. 2) » 21 — /30
19. Dal Sasso Giuseppe arr. art. 2) » 20,916/30
20. Caramanica Giacomo (arr. art. 11) » 20,166/30
21. Saporito Francesco (arr. art. 11) » 20,083/30
22. Campanella Michele (arr. art. 2) » 18,916/30
23. Ferranti Carlo (arr. art. 12) » 26,861/30
24. Gentile Adolfo (arr. art. 12) » 26,555/30
25. De Angelis Vittorio (arr. art. 12) » 24,083/30
26. Denti Giuseppe (arr. art. 12) » 21,916/30
27. Libonati Arnaldo (arr. art. 12) » 21,527/30
28. Bozzi Clodoaldo (arr. art. 12) » 20,138/30

Tenenti: i quali andranno a prendere posto nel ruolo nell'ordine dopo il pari grado De Felice Remo:

1. Tardito Mario (arr. a sensi art. 11) punti 26,472/30
2. Perrone Raffaele (arr. art. 2) » 26,361/30
3. Galato Domenico (arr. art. 2) » 25,472/30
4. Rampello Giovanni (arr. art. 11) » 25,083/30
5. Cristofoletti Vittorio (arr. art. 2) » 24,333/30
6. Occhipinti Giuseppe (arr. art. 2) » 24,166/30
7. Panizzi Sergio (arr. art. 11) » 24,027/30
8. De Angelis Italo (arr. art. 11) » 23,833/30
9. Erra Antonio (arr. art. 2) » 23,722/30
10. Garbarino Carlo (arr. art. 2) » 23,667/30
11. De Benedictis Mario (arr. art. 2) » 23,666/30
12. Colafrancesco Ugo (arr. art. 11) » 23,638/30
13. Ronchi Antonio (arr. art. 2) » 23,611/30
14. Basso Franco (arr. art. 11) » 23,473/30
15. Testa Giovanni (arr. art. 2) » 23,472/30
16. Montanari Mario (arr. art. 2) » 23,461/30
17. Politi Arrigo (arr. art. 11) » 23,361/30
18. Pagliano Mario (arr. art. 2) » 23,277/30
19. Coscia Corrado (arr. art. 11) » 23,166/30
20. Mauri Paolo (arr. art. 2) » 23,138/30
21. Sciarrone Domenico (arr. art. 11) » 23,083/30
22. Monai Giovanni (arr. art. 2) » 23,027/30
23. Urbano Raffaele, nato 1913 (arr. art. 2) » 22,833/30
24. Gnesotto Eugenio, nato 1916 (arr. art. 2) » 22,833/30
25. Sarubbi Franco (arr. art. 2) » 22,777/30
26. Pozzi Luigi (arr. art. 2) » 22,666/30
27. Grantaliano Antonio (arr. art. 2) » 22,527/30
28. Dalla Pozza Agostino (arr. art. 2) » 22,486/30
29. Rinaldi Giovanni (arr. art. 11) » 22,416/30
30. Pellegrini Domenico (arr. art. 11) » 22,375/30
31. Sabatini Antonio (arr. art. 2) » 22,250/30
32. Frangipane Arturo (arr. art. 11) punti 22,194/30
33. Melli Oreste (arr. art. 11) » 22,138/30
34. Kurescka Paolo (arr. art. 2) » 22,111/30
35. De Vecchi Ameglio (arr. art. 11) » 22,083/30
36. Sacchi Leonello (arr. art. 2) » 22,055/30
37. Pejronel Emilio (arr. art. 2) » 22 — /30
38. Stracciari Riccardo (arr. art. 2) » 21,861/30
39. Lupini Giorgio (arr. art. 11) » 21,833/30
40. Deganello Bartolo (arr. art. 2) » 21,777/30
41. Musumeci Alfredo (arr. art. 2) » 21,750/30
42. Messina Aldo (arr. art. 11) » 21,638/30
43. Marrucci Giovanni (arr. art. 2) » 21,600/30
44. Scambia Giovan Battista (arr. art. 11) » 21,472/30
45. Picardi Edgardo (arr. art. 11) » 21,416/30
46. Londei Franco (arr. art. 11) » 21,277/30
47. Milanese Vincenzo, nato 1914 (arr. art. 11) » 21,222/30
48. Rigon Italo, nato 1916 (arr. art. 11) » 21,222/30
49. Cappello Lorenzo (arr. art. 2) » 21,194/30
50. Mazzocco Angelo (arr. art. 2) » 21,166/30
51. Fracchia Luigi (arr. art. 2) » 21,161/30
52. Albertini Cesare (arr. art. 2) » 21,125/30
53. Bossalini Mario (arr. art. 2) » 21,002/30
54. Adami Luigi (arr. art. 2) » 21,001/30
55. Dimora Giuseppe (arr. art. 2) » 20,972/30
56. De Crescenzo Alfredo (arr. art. 2) » 20,847/30
57. Della Torre Guido (arr. art. 2) » 20,807/30
58. Poggi Walter (arr. art. 2) » 20,750/30
59. Puglisi Gaetano (arr. art. 2) » 20,666/30
60. Borsato Domenico (arr. art. 2) » 20,638/30
61. Mac Donald Enrico (arr. art. 2) » 20,555/30
62. Monteleone Antonio (arr. art. 2) » 20,500/30
63. Belletti Gastone (arr. art. 11) » 20,472/30
64. Zago Danilo (arr. art. 2) » 20,388/30
65. Di Nardo Adolfo (arr. art. 2) » 20,305/30
66. Pagano Santi (arr. art. 2) » 20,111/30
67. Latella Sante (arr. art. 11) » 20,083/30
68. Proietti Bocchini Nello (arr. art. 11) » 19,986/30
69. Luciani Lucio (arr. art. 11) » 19,944/30
70. Balassi Giampietro, nato 1917 (arr. art. 2) » 19,888/30
71. Regis Carlo, nato 1921 (arr. art. 2) » 19,888/30
72. Celeste Eugenio (arr. art. 11) » 19,834/30
73. D'Alò Ludovico (arr. art. 11) » 19,805/30
74. Piroddi Antonio (arr. art. 2) » 19,694/30
75. Del Vecchio Antonio (arr. art. 2) » 19,667/30
76. De Carolis Rinaldo (arr. art. 2) » 19,666/30
77. Saladino Salvatore (arr. art. 11) » 19,555/30
78. Disperati Icilio (arr. art. 2) » 19,472/30
79. Emanuelli Elso (arr. art. 11) » 19,305/30
80. Martelli Luigi, nato 1916 (arr. art. 11) » 19,277/30
81. Fogliati Edolo, nato 1920 (arr. art. 11) » 19,227/30
82. Cocco Bruno (arr. art. 2) » 19,138/30
83. Rosverde Salvatore (arr. art. 11) » 19,027/30
84. Rosati Antonio (arr. art. 11) » 18,777/30
85. Margagliotti Mariano (arr. art. 2) » 18,583/30
86. Bovienzo Raffaele (arr. art. 2) » 18,361/30
87. Besi Armando (arr. art. 2) » 18,027/30
88. Bardi Luciano (arr. art. 2) » 18,016/30
89. Milioni Vincenzo (arr. art. 12) » 24,916/30
90. Grimaldi Antonio (arr. art. 12) » 24,666/30
91. Maggio Sergio (arr. art. 12) » 24,638/30
92. Tusa Mario (arr. art. 12) » 23,638/30
93. Alessandretti Sergio (arr. art. 12) » 22,694/30
94. Bedocchi Antenore (arr. art. 12) » 22,597/30
95. Canella Augusto (arr. art. 12) » 22,555/30
96. Puisina Michele (arr. art. 12) » 22,388/30
97. Moretti Alvaro (arr. art. 12) » 22,266/30
98. Balzanelli Gino (arr. art. 12) » 22,113/30
99. Zavarise Guido (arr. art. 12) » 21,138/30
100. D'Achille Mario (arr. art. 12) » 20,250/30
101. Rocca Fausto (arr. art. 12) » 20,138/30
102. Mattiaccio Emilio (arr. art. 12) » 19,638/30
103. Murino Pasquale (arr. art. 12) » 19,527/30
104. Curti Gualtiero (arr. art. 12) » 19,444/30
105. Servidori Domenico (arr. art. 12) » 19,194/30
106. Santi Renato (arr. art. 12) » 18,222/30
107. Spinosa Marino (arr. art. 12) » 18,083/30
108. Grossi Claudio (arr. art. 12) » 18,055/30

Sottotenenti: i quali andranno a prendere posto nel ruolo nell'ordine dopo il pari grado Nanni Giuseppe:

1. Profumi Amedeo (arr. a sensi art. 11) punti 25,222/30
2. Tancredi Antonio (arr. art. 11) » 24,611/30

3. Bodo Quinto (arr. art. 11) . . punti 24,583/30
4. Del Duce Francesco (arr. art. 2) . . » 24,472/30
5. Villetti Renato (arr. art. 11) . . » 24 — /30
6. Tarzia Domenico (arr. art. 2) . . » 23,972/30
7. Aubert Mario (arr. art. 2) . . » 23,944/30
8. Favretto Marcello (arr. art. 11) . » 23,777/30
9. Raiteri Pietro (arr. art. 2) . . » 23,750/30
10. Gorla Giulio (arr. art. 2) . . » 23,652/30
11. Greggio Antonio (arr. art. 11) . . . » 23,500/30
12. Guariniello Luigi (arr. art. 2) . . . » 23,138/30
13. Allegra Saverio (arr. art. 11) . » 22,805/30
14. Rigoni Davinci (arr. art. 2) . » 22,777/30
15. Verla Marino (arr. art. 2) . . . » 22,611/30
16. Ghignone Giovanni (arr. art. 2) . » 22,583/30
17. La Noce Adolfo (arr. art. 2) . » 22,569/30
18. Gallo Mario (arr. art. 2) . . . » 22,500/30
19. Gaggero Nicolò (arr. art. 2) . . » 22,472/30
20. Masciello Vincenzo (arr. art. 2) . . » 22,361/30
21. Siciliano Felice (arr. art. 11) . . » 22,277/30
22. Iadaresta Vincenzo (arr. art. 2) . . » 22,222/30
23. Bucalo Salvatore (arr. art. 11) . . » 22,112/30
24. Martorana Filippo (arr. art. 2) . . » 22,111/30
25. Romani Romano (arr. art. 2) . . » 22,109/30
26. Dal Lago Enrico (arr. art. 2) . . » 21.972/30
27. Viotto Prospero (arr. art. 2) . . » 21,944/30
28. Biglia Giovanni (arr. art. 2) . . » 21,889/30
29. Fenoglio Lorenzo (arr. art. 2) . . » 21,888/30
30. Mensa Roberto (arr. art. 2) . . » 21,861/30
31. Marino Vittorio (arr. art. 11) . » 21,805/30
32. Scortegagna Aurelio (arr. art. 2) » 21,766/30
33. Benetello Emilio (arr. art. 11) . . . » 21,722/30
34. Buoncristiani Mario (arr. art. 2) 21,694/30
35. Fornasari Raffaele (arr. art. 2) 21,583/30
36. Boni Luigi (arr. art. 2) » 21,527/30
37. Rufini Giorgio (arr. art. 11) 21,472/30
38. Morello Ubaldo (arr. art. 2) . . » 21,333/30
39. Foti Antonio (arr. art. 2) . » 21,277/30
40. Paradiso Antonio (arr. art. 2) . » 21,152/30
41. Cialdini Pantaleo (arr. art. 2) . . . » 21,138/30
42. Varvelli Umberto (arr. art. 2) . . » 21,083/30
43. Stillo Nicola (arr. art. 2) . . . . » 21 — /30
44. Curcio Vincenzo (arr. art. 2) . » 20,958/30
45. Cosci Enzo (arr. art. 2) . » 20,944/30
46. Testa Benedetto (arr. art. 2) . » 20,861/30
47. Sandrone Bartolomeo (arr. art. 2) . 20,834/30
48. Stea Giovanni (arr. art. 11) . » 20,833/30
49. Pagliari Mario (arr. art. 2) . » 20,777/30
50. Mastrangelo Carlo (arr. art. 2) . . » 20,722/30
51. Marra Ernesto (arr. art. 11) . . » 20,611/30
52. Tosi Aldo (arr. art. 2) . . . » 20,527/30
53. Gargaglia Davide (arr. art. 11) . . » 20,486/30
54. Goracci Argante (arr. art. 2) . . . » 20,458/30
55. Ripa Carlo (arr. art. 2) . . . . » 20,361/30
56. Colpo Arple (arr. art. 2) . . . . » 20,277/30
57. Romano Nino Salvatore (arr. art. 2) . » 20,055/30
58. Filato Valentino (arr. art. 2) . . . punti 20,027/30
59. Cilmi Vito (arr. art. 2) . . . » 20,026/30
60. Tupputi Italo (arr. art. 2) . . . » 20 — /30
61. D'Angelo Salvatore (arr. art. 2) . . » 19,833/30
62. Frodà Giacomo (arr. art. 2) . . . » 19,611/30
63. Oliva Camillo (arr. art. 2) . . . . » 19,527/30
64. Casati Luciano (arr. art. 2) . . . » 19,361/30
65. Rossi Ernesto (arr. art. 2) . . . » 19,305/30
66. Bardellini Virgilio (arr. art. 2) . . . » 19,083/30
67. Premoselli Ugo (arr. art. 2) . . » 19,041/30
68. De Paoli G. Battista (arr. art. 2) . . » 18,997/30
69. Guazzi Girolamo (arr. art. 2) . . . » 18,666/30
70. Guardini Giuseppe (arr. art. 2) . . » 18,527/30
71. Lucsich Attilio (arr. art. 2) . . » 18,194/30
72. Marcucci Antonio (arr. art. 11) . . » 18 — /30
73. Magistri Francesco (arr. art. 12) . » 25,583/30
74. De Riso Giuseppe (arr. art. 12) . » 24,872/30
75. Pittui Giovanni (arr. art. 12) . » 24 — /30
76. Baldinetti Igino (arr. art. 12) . » 23,555/30
77. Dainotto Gaetano (arr. art. 12) . . . » 23,527/30
78. Martelli Giovanni (arr. art. 12) » 23,444/30
79. Tringali Renato (arr. art. 12) . » 23,333/30
80. Cocopardo Francesco (arr. art. 12) . » 22,458/30
81. Toscano Nicola (arr. art. 12) . » 22,277/30
82. Quadrini Giuseppe (arr. art. 12) . » 22,230/30
83. Peltz Giancarlo (arr. art. 12) . . » 21,916/30
84. Fasano Alberto (arr. art. 12) . . » 21,888/30
85. Sabbadini Pietro (arr. art. 12) . » 21,555/30
86. Zappacosta Ermanno (arr. art. 12) » 21,444/30
87. Sasso Luigi (arr. art. 12) 21,361/30
88. Dongo Eugenio (arr. art. 12) . . » 21,208/30
89. Lucatelli Nello (arr. art. 12) . 21,111/30
90. Rossi Francesco (arr. art. 12) 20,861/30
91. Cattaneo Giovanni (arr. art. 12) 20,777/30
92. Clemente Nicola (arr. art. 12) . . » 20,444/30
93. Mainardi Michele (arr. art. 12) . . » 20,277/30
94. Lombardi Alfredo (arr. art. 12) . . » 20,083/30
95. Miduri Fortunato (arr. art. 12) » 19,972/30
96. Piacenza Riccardo (arr. art. 12) . . » 19,805/30
97. Tommasini Giancarlo (arr. art. 12) » 19,472/30
98. Rizzi Giovanni (arr. art. 12) » 19,166/30
99. Zaino Sabino, classe 1910 (arr. art. 12) » 18,833/30
100. Rumore Antonino, cl. 1915 (arr. art. 12) » 18,833/30
101. Olivetto Silvio (arr. art. 12) . » 18,361/30
102. Zappalà Placido (arr. art. 12) » 18,166/30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1949

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1949
Registro n. 17, *foglio n.* 345. — VILLA

(2546)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.